

Regolamento per il funzionamento del
Centro Linguistico di Ateneo
(C.L.A.)

Art.1 – ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Presso l'Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento di Ateneo per l'Istituzione ed il Funzionamento dei Centri Universitari, il "Centro Linguistico d'Ateneo" (C.L.A) di seguito denominato "Centro".

Il Centro ha sede presso il Parco Area delle Scienze 157/A (Campus Universitario).

Il Centro ha una durata di tre anni e può essere rinnovato, per la medesima durata, anche più di una volta, su indicazione del Consiglio del Centro, con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

Art. 2 – NATURA E FINALITÀ

Il Centro Linguistico di Ateneo è un centro di servizi con lo scopo di:

- a) erogare attività di supporto all'insegnamento, all'apprendimento e alla certificazione delle lingue moderne. Organizzare, coordinare ed erogare l'attività didattica e di supporto agli studenti finalizzata all'apprendimento e alla acquisizione delle idoneità linguistiche per i Dipartimenti e corsi di Studio, fatti salvi quelli che non aderiscono, limitatamente al livello B 2 e a quelli superiori, alla programmazione d'Ateneo offerta dal Centro, per esigenze didattiche legate alla offerta formativa dei Corsi di studio;
- b) promuovere l'educazione linguistica;
- c) favorire la mobilità internazionale anche attraverso l'erogazione e il coordinamento delle attività di attestazione di livello linguistico;
- d) agevolare la comunicazione tra cittadini di madrelingue diverse nel rispetto dell'identità e delle diverse culture;
- e) favorire il collegamento con il territorio;
- f) coordinare i collaboratori ed esperti linguistici assegnati al Centro ed esclusi, pertanto, i CEL che si occupano delle attività di livello B 2, ed eventualmente C1e C2, relative ai Dipartimenti che non aderiscono alla programmazione di Ateneo offerta dal Centro, che afferiscono ai Dipartimenti stessi, ivi compresa la programmazione e attività correlata alla loro presenza in servizio come dal CCNL e contratti individuali.

I servizi erogati dal Centro si rivolgono a:

- a) tutti gli studenti dell'Ateneo di Parma;
- b) studenti dei programmi di mobilità internazionale;
- c) borsisti, dottorandi, specializzandi, contrattisti, iscritti ai corsi di perfezionamento e Master, iscritti ai corsi singoli;
- d) personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università di Parma;
- e) utenti esterni.

A tali fini, il Centro svolge le seguenti attività:

- a) promuove la pratica e lo studio delle lingue moderne, organizzando cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dal Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue. Tali esercitazioni sono organizzate tenendo conto degli obiettivi perseguiti dai programmi formativi dell'Ateneo, dei fabbisogni formativi del personale dell'Ateneo, delle richieste di enti e/o soggetti pubblici e privati definite in apposite convenzioni, prese in esame e approvate dal Consiglio del Centro;
- b) organizza corsi di formazione e/o aggiornamento linguistico e didattico rivolti a docenti universitari e delle scuole superiori di primo e secondo grado;
- c) opera quale centro di documentazione per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue moderne;

- d) progetta, somministra e valuta le prove di idoneità linguistica di livello B1 per gli studenti di Ateneo;
- e) per quei Dipartimenti e Corsi di Studio che aderiscono alla programmazione di Ateneo offerta dal Centro, progetta, somministra e valuta le prove di idoneità linguistica di livello B2, ed organizza eventualmente attività di livello C1 e C2, per gli studenti di Ateneo;
- f) fornisce servizi e consulenze a enti pubblici e privati, nonché a singoli cittadini, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Art. 3 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Al Centro è riconosciuta l'autonomia amministrativo-contabile. Il Centro opera nell'ambito del proprio budget nei limiti della normativa e dei vigenti regolamenti di Ateneo.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, il Centro ha una struttura organizzativa con articolazioni e posizioni organizzative in coerenza alle "Linee generali di organizzazione" dell'Ateneo.

La mission e le principali attività di riferimento costituenti il funzionigramma della struttura organizzativa del Centro devono essere approvate dal Direttore Generale. A seguito della approvazione da parte del Direttore Generale il Centro è attivato con Decreto Rettorale. Conseguentemente il Direttore Generale procede all'assegnazione delle unità di personale al Centro.

I conferimenti degli incarichi al personale seguono le disposizioni di cui alle "Linee generali di Organizzazione" e ai "Criteri generali di conferimento" vigenti in Ateneo.

Art. 4 – RISORSE

Costituiscono entrate del bilancio del Centro:

- a) eventuali assegnazioni da parte dell'Ateneo, per le proprie attività istituzionali e per l'acquisto di attrezzature, apparati e servizi;
- b) fondi provenienti dal Ministero, dell'università e della ricerca e da altri Ministeri;
- c) fondi provenienti da Istituzioni europee e internazionali;
- d) fondi provenienti da Enti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro, inclusi Enti pubblici territoriali;
- e) entrate derivanti da donazioni, contratti e convenzioni con Enti pubblici o privati o eventuali altri soggetti, per attività di servizio, di consulenza o per prestazioni tecniche e/o didattiche;
- f) proventi per prestazioni effettuate nell'ambito delle sue finalità, su tariffario, secondo le disposizioni stabilite al riguardo dalle norme di legge e regolamentari vigenti;
- g) ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione del Consiglio di Amministrazione, alle attività del Centro.

Art. 5 – ORGANI

Gli Organi del Centro sono:

- il Direttore;
- il Consiglio del Centro;
- il Comitato Scientifico.

Art. 6 – IL DIRETTORE DEL CENTRO

Il Direttore del Centro è il Rettore o un suo delegato scelto tra i docenti inquadrati a tempo pieno di I o II fascia di Lingua e Traduzione, Letterature straniere, Didattica delle lingue straniere e Linguistica ed è nominato con Decreto Rettorale. Il Direttore dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile per ulteriori 3 anni.

Art. 7 – FUNZIONI DEL DIRETTORE

Il Direttore:

- a) rappresenta il Centro e, coadiuvato dal Consiglio e dal Comitato Scientifico, promuove le attività del Centro e tiene i rapporti con gli Organi Accademici, l'Amministrazione universitaria e il territorio.

- b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato Scientifico qualora ne ravveda la necessità oppure qualora ne faccia esplicita richiesta scritta almeno un terzo dei rispettivi componenti e, comunque, non meno di una volta l'anno;
- c) promuove e coordina le attività istituzionali del Centro, di cui all'art. 2;
- d) si occupa della direzione e del coordinamento del personale assegnato al Centro;
- e) designa un Vice Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- g) coadiuvato dal responsabile amministrativo/contabile, redige e presenta al Consiglio, per l'approvazione, il budget di previsione e il rendiconto finanziario;
- h) avanza agli Organi di governo dell'Ateneo le richieste di spazi, personale e risorse finanziarie in relazione alle esigenze gestionali e di sviluppo del Centro;
- i) predisporre e presenta annualmente al Rettore una relazione sull'attività del Centro, previa approvazione da parte del Consiglio.

Art. 8 – IL CONSIGLIO DEL CENTRO

Il Consiglio è composto da:

- a) il Direttore, che lo presiede;
- b) Un Docente per ciascun Dipartimento dell'Ateneo, nominati dal Rettore su proposta del Direttore, e indicati al medesimo dai Direttori di Dipartimento;
- c) un rappresentante degli studenti, individuato e proposto dal Consiglio degli Studenti;
- d) il Pro-Rettore Vicario o altro Pro-Rettore indicato dal Rettore;
- e) il Pro-Rettore per la didattica;
- f) il responsabile amministrativo/contabile del Centro;
- g) un rappresentante del personale tecnico amministrativo eletto dalla medesima componente.

Art. 9 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio:

- a) approva entro il 31 marzo di ciascun anno le attività previste per il conseguimento delle idoneità di lingua inglese e francese per l'AA successivo, gestite dal Centro per i Dipartimenti e Corsi di Studio che aderiscono alla programmazione di Ateneo. Ciò, tenuto conto delle risorse umane disponibili, nonché conformemente alle proposte del Comitato Scientifico e sulla base delle esigenze derivanti dai programmi di mobilità internazionale dell'Ateneo con riferimento al I, II e III livello di formazione;
- b) approva il budget di previsione;
- c) formula proposte per il potenziamento delle attività e delle strutture del Centro;
- d) su proposta del Direttore, e sentito il parere del Comitato Scientifico, approva le richieste di contratti atti a garantire il funzionamento del Centro;
- e) propone e approva la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati secondo quanto previsto dai Regolamenti vigenti;
- f) approva tutti gli atti e i documenti previsti per la gestione contabile del Centro così come definiti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- g) esprime parere vincolante per la creazione di partenariati e altre forme di cooperazione con Enti pubblici e privati, con sede in Italia o all'estero;
- h) elabora e approva i Regolamenti interni;
- i) approva provvedimenti straordinari, funzionali a far fronte a particolari esigenze didattiche provenienti al CLA dai Dipartimenti che aderiscono alla programmazione linguistica di Ateneo, eventualmente anche con oneri a carico dei dipartimenti stessi;
- l) approva, su proposta del Direttore, la relazione annuale, da sottoporre al Rettore.
- m) approva il rendiconto economico annuale.

I membri del Consiglio possono essere rinominati per un ulteriore triennio.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed è presieduto dal Direttore cui spetta di convocarlo. Il Consiglio viene convocato, anche in via telematica, ogni volta che il Direttore ne ravveda la necessità oppure

qualora ne faccia esplicita richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri, e, comunque, non meno di una volta l'anno.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore;

Il Consiglio si avvale, per le sue decisioni, dei pareri avanzati dal Comitato Scientifico.

Art. 10 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da:

- a) il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo che lo presiede;
- b) Tre docenti, rappresentanti delle lingue insegnate nel Centro, indicati dal Consiglio e nominati con decreto rettorale;
- c) Due rappresentanti del personale responsabile delle esercitazioni di lingua (C.E.L. ed ex Lettori), indicati dal Consiglio e nominati con decreto rettorale.

I componenti del Comitato durano in carica tre anni e sono rinnovabili per ulteriori tre anni al fine di consentire, oltre a una minima continuità di lavoro, un rapido avvicendamento che consenta la rappresentanza a tutte le diverse aree linguistiche oggetto dell'attività del Centro;

Il Comitato è presieduto dal Direttore del Centro che lo convoca – anche in via telematica – qualora ne ravveda la necessità oppure qualora ne faccia esplicita richiesta scritta almeno un terzo dei componenti, e, comunque, non meno di una volta l'anno.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore;

Qualora non fosse possibile designare uno o più rappresentanti all'interno del Comitato, questo non pregiudicherà la valida costituzione del Comitato scientifico.

Alle riunioni del Comitato partecipa il Coordinatore Amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 11 – FUNZIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico:

- a) supporta il Direttore nella definizione delle iniziative per lo sviluppo del Centro e nella definizione delle linee guida da adottare per la programmazione didattica del Centro;
- b) propone al Consiglio la programmazione dell'attività didattica prevista per l'anno accademico successivo;
- c) propone al Consiglio i progetti di miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi del Centro;
- d) coordina e monitora le esercitazioni nelle diverse lingue e per i diversi livelli di competenza linguistica previsti dalla programmazione annuale;
- e) propone al Consiglio le iniziative per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- f) propone al Consiglio le modalità per disciplinare i servizi offerti dal Centro;
- g) presenta proposte al Consiglio per l'organizzazione e il miglioramento dei diversi servizi offerti dal Centro.

Art. 12 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CENTRO

Le proposte di modifica del Regolamento del Centro sono presentate dal Direttore del Centro al Consiglio o da almeno un terzo dei componenti del Consiglio del Centro. Le proposte di modifica del Regolamento vengono approvate dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dello stesso.

Le proposte di modifica al Regolamento, una volta approvate dal Consiglio entrano in vigore solo dopo essere state deliberate dagli organi competenti dell'Università di Parma, con le stesse procedure previste per l'istituzione dei Centri.

Art. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico ed entra in vigore dal giorno in cui è emanato con Decreto del Rettore.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Centri Universitari.

2 di dare mandato agli uffici, per gli adempimenti successivi e conseguenti.